Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 684.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 685.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 686.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di compensazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di compensazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 687.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele, con la seguente modificazione:

All'art. 1, nella tabella, alle lettere *a*), *b*) sono sostituite le seguenti:

« *a*) liquido, o avente un contenuto zuccherino totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito... »;

« *b*) solido, o avente un contenuto zuccherino totale superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito... ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 688.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 689.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 690.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 691.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 692.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 693.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 694.

Disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, convertito in legge con la legge 8 marzo 1928, n. 556, sul censimento del grano trebbiato a macchina;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1929, n. 2238, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti il R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, e il R. decreto-legge 1° giugno 1930, n. 871, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1930, n. 1781, contenenti norme integrative del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564;

Visti il voto della Corporazione dei cereali sui problemi riguardanti la disciplina della trebbiatura e l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare la trebbiatura a macchina, qualunque sia la specie di pianta da trebbiare, deve munirsi

della relativa licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La licenza potrà essere rilasciata per l'esercizio della trebbiatura sui soli fondi condotti dal titolare della licenza o anche per l'esercizio della trebbiatura per conto di terzi.

Non potrà essere rilasciata licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici non munite di apposito estintore da incendio o non aventi la necessaria idoneità tecnica.

Art. 2.

La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie o le specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della Provincia per le quali è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre Provincie deve fornirsi di altrettante licenze, da rilasciarsi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio.

Art. 3.

La domanda per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura di cui all'art. 1 deve pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio non più tardi del 30 aprile dell'annata agraria per la quale la licenza stessa viene domandata.

Le licenze sono rilasciate entro il 31 maggio di ogni anno, su decisione dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura stesso e composta da un rappresentante del P.N.F., dal capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato e da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I componenti della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente è chiamata a dare parere:

a) sulla idoneità finanziaria del proprietario o gestore delle macchine adibite alla trebbiatura per conto di terzi, nonchè sulla idoneità tecnica delle macchine e del personale addettovi;

b) sul numero delle macchine adibite alla trebbiatura per conto di terzi per le quali deve essere rilasciata la licenza, in relazione alle esigenze tecniche e colturali dell'agricoltura, allo sviluppo di questa e al tempo in cui deve compiersi il ciclo lavorativo dei vari prodotti, tenute presenti altresì le esigenze dell'industria della trebbiatura.

Art. 5.

Le funzioni di componente della Commissione di cui all'articolo precedente sono gratuite.

Alle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi provvederanno le Associazioni sindacali interessate mediante applicazione di un contributo facoltativo ai sensi dell'art. 69, secondo comma, del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, sulla disciplina dei contributi sindacali dal 1° gennaio 1937.

Art. 6.

Sentita la Commissione di cui all'art. 3, l'ispettore provinciale dell'agricoltura può revocare la licenza di trebbiatura in qualunque momento, qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine o del personale addettovi o la mancanza dell'estintore da incendio o quando il titolare non osservi nell'esercizio della trebbiatura i contratti collettivi di lavoro e le norme sindacali e corporative.

Contro il denegato rilascio e contro la revoca della licenza di trebbiatura è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al prefetto della Provincia, che decide in via definitiva.

Art. 7.

La persona che porta il grano alla macchina trebbiatrice è tenuta a dichiarare, al conducente della trebbiatrice, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene il grano da trebbiare, controfirmando la scheda di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

Il conducente di ciascuna macchina adibita alla trebbiatura del grano ha l'obbligo di denunciare, entro dieci giorni dall'avvenuta trebbiatura, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale il grano stesso è stato coltivato, la quantità trebbiata, le generalità del conduttore del fondo da cui il grano proviene e il Comune in cui il fondo si trova, all'uopo riempiendo e firmando apposita scheda di denuncia.

Art. 9.

Presso ogni macchina trebbiatrice di grano in funzione dovrà essere tenuto, a cura del conducente, un apposito bollettario a madre e figlia, fornito, dietro pagamento, dall'Istituto centrale di statistica e vidimato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per la registrazione dei dati e della denuncia di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

Art. 10.

Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento della quantità di grano denunciata, nonchè della relativa superficie seminata a grano, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura può richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 11.

L'esercente la trebbiatura che non effettui, entro il termine stabilito, la denuncia di cui all'art. 8 del presente decreto o fornisca dati non rispondenti a verità, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a L. 2000.

Ogni altra infrazione alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in applicazione di esso è punita con l'ammenda fino a L. 2000, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura, da disporsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

Art. 12.

Sono abrogati il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, convertito in legge con la legge 8 marzo 1928, n. 556; il R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, e il R. decreto-legge 1° giu-

gno 1930, n. 871, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1930, n. 1781, sul censimento del grano trebbiato a macchina, citati nelle premesse.

Le licenze rilasciate, in base alle disposizioni stabilite nei suddetti decreti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continueranno ad essere valide per l'intera annata agraria 1936-37. Per la stessa annata, i termini di tempo di cui al primo e al secondo comma dell'art. 3 sono fissati rispettivamente al quindicesimo e al trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 695.

Incorporazione della Banca di Unione agricola tosco-romagnola di S. Piero in Bagno nella Cassa di risparmio di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le deliberazioni in data 4 dicembre 1935-XIV e 14 marzo 1937-XV del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale ordinaria dei soci della Cassa di risparmio di Forlì, riguardanti l'incorporazione della Banca di Unione agricola tosco-romagnola di S. Piero in Bagno;

Vedute le deliberazioni in data 21 dicembre 1935-XIV e 22 dicembre 1935-XIV del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Banca di Unione agricola tosco-romagnola, relative alla incorporazione predetta;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Banca di Unione agricola tosco-romagnola di S. Piero in Bagno è incorporata nella Cassa di risparmio di Forlì, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo, ai termini dell'art. 47 del precitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 696.

Incorporazione della Cassa rurale di Montemarciano nella Cassa di risparmio di Iesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le deliberazioni in data 18 maggio 1936-XIV e 12 marzo 1937-XV dell'Assemblea generale straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Iesi, riguardanti l'incorporazione della Cassa rurale di Montemarciano;

Vedute le deliberazioni in data 28 febbraio 1937-XV e 12 marzo 1937-XV dell'Assemblea generale ordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Montemarciano, relative alla incorporazione predetta;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa rurale di Montemarciano è incorporata nella Cassa di risparmio di Iesi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo, ai termini dell'articolo 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 697.
Trasformazione dell'Istituto superiore di economia e commercio di Bologna in Facoltà della Regia università, e approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 10 ottobre 1929-VII, n. 1859, con cui fu istituito un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 26 febbraio 1937-XV per la istituzione ed il mantenimento della Facoltà di economia e commercio presso quella Regia università.

Art. 2.

Presso la Regia università di Bologna è istituita la Facoltà di economia e commercio.

Al ruolo dei professori della Regia università di Bologna sono aggiunti 4 posti che vengono assegnati alla Facoltà anzidetta.

Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia università è diminuito della somma annua di L. 127.440 corrispondente alla spesa media per i quattro posti di professore di ruolo di cui al precedente comma. Tuttavia per ciascuno di tali posti che non risulti coperto lo Stato corrisponde all'Università, in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue lire 31.860.

Art. 3.

L'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna è soppresso.

I professori di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori della Facoltà di economia e commercio della Regia università di Bologna ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno passa a carico dell'Università col trattamento previsto nel regolamento interno per le corrispondenti categorie di personale, conservando ad personam, salvo riassorbimento con i successivi aumenti di assegni, l'eventuale eccedenza dell'attuale trattamento economico complessivo per stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, rispetto a quello complessivamente dovuto per gli stessi titoli a seguito dell'inquadramento nei ruoli universitari.

Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente tecnico e subalterno della Regia università di Bologna verrà dalle autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per detta Facoltà, rimanendo in soprannumero il personale assegnato a' sensi del comma precedente, il quale risultasse eventualmente in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Art. 4.

La gestione economica e contabile della Facoltà costituisce nel bilancio dell'Università una sezione distinta, sulla quale peraltro fa carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del presente decreto, al contributo corrisposto dallo Stato all'Università.

Il patrimonio del soppresso Istituto, le rendite e tutti i diritti e gli oneri a questo comunque pertinenti, i contributi di enti e di privati ed il provento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, delle tasse per studenti fuori corso e delle sopratasse di ripetizione d'esami sono assegnati alla Regia università, restando destinati al funzionamento della Facoltà, alla quale restano altresì assegnati i locali in cui ha sede l'Istituto.

Può inoltre il Consiglio di amministrazione, ove le esigenze del funzionamento della Facoltà lo richiedano, disporre in favore di essa le necessarie integrazioni a carico del bilancio generale dell'Università.

Art. 5.

In relazione alla disposizione del secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto, il n. 1 della tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è integrato con l'aggiunta seguente: « 1) Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 4 ».

In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 2, viene ulteriormente modificata la tabella *A*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per la parte riguardante le variazioni nell'ammontare del contributo corrisposto dallo Stato alla Regia università di Bologna.

Art. 6.

Gli studenti del soppresso Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna passano di diritto a tutti gli effetti alla nuova Facoltà di economia e commercio.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 1937-XV.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 128. — MANCINI.

Convenzione per la trasformazione dell'Istituto superiore di economia e commercio in Facoltà della Regia università degli studi di Bologna.

Repertorio n. 4440.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1937-XV E.F. addì 26 del mese di febbraio alle ore undici, nella residenza della Regia prefettura di Bologna, alla presenza dei signori:

Comm. Manlio Medici
Comm. Gildo Borsari

testimoni noti ed idonei a termine di legge, avanti me Dubsky cav. uff. Ervino, consigliere di prefettura delegato alla stipulazione dei contratti, sono convenuti i signori:

S. E. avv. gr. uff. Carlo Tiengo - Prefetto, quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna; avv. comm. Cesare Collivà quale podestà di Bologna e quale presidente del Monte di Bologna; avv. gr. uff. Umberto Turchi, preside dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Avv. Umberto Mari, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

On. cav. di gr. cr. ing. Enrico Masetti, consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna;

Babina cav. rag. Luigi, direttore generale in rappresentanza del Credito romagnolo in Bologna;

Avv. Giuseppe Fuzzi e rag. Raffaele Boriani, vice direttori in rappresentanza della Banca popolare di credito di Bologna;

On. prof. gr. uff. Alessandro Ghigi (rettore dell'Università) nella sua veste di Regio commissario straordinario dell'Istituto superiore di economia e commercio;

Prof. comm. Mario Betti, preside anziano in rappresentanza dell'Università di Bologna;

Premesso che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale, allo scopo di completare l'organico riordinamento degli Istituti di istruzione superiore esistenti in Bologna, in virtù dei poteri concessi al Governo del Re dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100, intende disporre per l'istituzione presso la Regia università di Bologna di una Facoltà di economia e commercio che dovrà sostituire l'Istituto superiore libero di economia e commercio che ha sede nella nostra Città;

Premesso che, a tal fine, si rende necessario che gli Enti locali assicurino i mezzi finanziari indispensabili per il funzionamento della nuova Facoltà in relazione ad impegni già assunti per il passato a favore del predetto Istituto superiore e tuttora in vigore per effetto della convenzione 5 gennaio 1931-XI E. F.;

Tutto ciò premesso e confermato, dai predetti signori rappresentanti degli Enti come avanti indicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Consigli di amministrazione od Autorità tutorie, come da deliberazioni allegate al presente atto sotto i numeri da 1 a 11, insieme col rettore della Regia università si conviene e stipula quanto segue:

Il rettore della Regia università degli studi di Bologna assume l'impegno di curare il funzionamento della costituenda Facoltà nei modi e nelle forme che a tutti gli effetti, sia amministrativi che didattici, saranno stabiliti a termine di legge;

Il rappresentante dell'Istituto superiore di economia e commercio si impegna di trasferire alla Regia università di Bologna, allorchè la trasformazione sarà disposta, il patrimonio, le attività e passività e tutto quanto sia comunque di pertinenza dell'Istituto, compresa la Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative, che di esso fa parte, e il tutto secondo quanto risulta dal piano finanziario esposto all'allegato *A*;

Inoltre, allo scopo di contribuire al funzionamento ed al mantenimento della nuova Facoltà e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative, gli Enti sottonotati che già contribuivano per il mantenimento ed il funzionamento dell'Istituto superiore di economia e commercio, si impegnano a continuare ed erogare i loro contributi a favore della Regia università, nella misura e con le modalità che seguono stabilendosi, peraltro, che la Scuola di perfezionamento sarà mantenuta fino a quando gli Enti conserveranno il loro apporto finanziario;

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna L. 100.000 (centomila) in perpetuo, più L. 15.000 (quindicimila), (queste ultime da devolversi a favore della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative) fino a tutto il 1938, il contributo di L. 100.000 sarà continuato a condizione che l'Università, per la nuova Facoltà, si accolli in forma legale il debito di L. 530.000 (cinquecentotrentamila) che l'Istituto superiore di economia e commercio contrasse col Consiglio stesso, ed alle identiche condizioni; il contributo di L. 15.000 a condizione che la Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative continui nei suoi ordinamenti e scopi;

Il comune di Bologna L. 50.000 (cinquantamila) annue, in perpetuo.

L'Amministrazione provinciale di Bologna L. 50.000 (cinquantamila) annue in perpetuo;

La Confederazione fascista degli industriali, L. 10.000 (diecimila) annue, per cinque anni;

La Cassa di risparmio in Bologna L. 23.000 (ventitremila) delle quali L. 8000 debbono essere destinate alla Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative per l'anno accademico 1935-36, promettendo di riprendere favorevolmente in esame l'argomento relativo al suddetto contributo anche negli anni venturi, per le eventuali impostazioni da rinnovarsi a carico dei rispettivi esercizi;

Il Credito romagnolo di Bologna L. 10.000 (diecimila) per l'anno accademico 1935-36, promettendo di riprendere favorevolmente in esame l'argomento relativo al suddetto contributo anche negli anni venturi, per le eventuali impostazioni da rinnovarsi a carico dei rispettivi esercizi;

Il Monte di Bologna, L. 3500 (tremilacinquecento) per l'anno accademico 1935-36, promettendo di riprendere favorevolmente in esame l'argomento relativo al suddetto contributo anche negli anni venturi, per le eventuali impostazioni da rinnovarsi a carico dei rispettivi esercizi;

La Banca popolare di credito di Bologna L. 3000 (tremila) per l'anno accademico 1935-36, promettendo di riprendere favorevolmente in esame l'argomento relativo al suddetto contributo anche negli anni venturi, per le eventuali impostazioni da rinnovarsi a carico dei rispettivi esercizi;

I contributi degli Enti vengono corrisposti in due rate annuali anticipate.

L'Università garantisce la corresponsione dei contributi degli Enti che non possono assumere impegni poliennali.

Resta inteso che i contributi degli Enti sopra elencati verranno versati all'Università a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione; fino alla suddetta data i contributi stessi dovranno pertanto venire versati all'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai signori costituiti i quali, in seguito a mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene steso in carta semplice e sarà registrato gratuitamente a' sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, perchè fatto nell'interesse dell'Amministrazione universitaria.

Consta quest'atto di n. 3 fogli scritti da persona di mia fiducia in n. 6 intere pagine, oltre la 7ª di n. 23 linee, e viene qui appresso da tutti firmato e sottoscritto.

Firmato: Carlo Tiengo - avv. Cesare Colliva - Umberto Turchi - Umberto Mari - Enrico Masetti - Luigi Babina - Giuseppe Fuzzi - Raffaele Boriani - Alessandro Chigi - Mario Betti - Manlio Medici, teste - Gildo Borsari, teste - Ervino Dubsky.

È copia conforme all'originale.

Il consigliere delegato ai contratti:
ERVINO DUBSKY.

Si omettono gli allegati da 1 a 11.

ALLEGATO A

Piano finanziario per l'istituzione di una Facoltà di economia e commercio presso la Regia università degli studi di Bologna.

ENTRATA.

Consiglio provinciale dell'economia corporativa	L.	100.000 —
Comune di Bologna	»	50.000 —
Provincia di Bologna	»	50.000 —
Unione Industriale	»	10.000 —
Cassa di risparmio di Bologna	»	15.000 —
Credito Romagnolo	»	10.000 —
Monte di Bologna	»	3.500 —
Banca popolare di credito di Bologna	»	3.000 —
Interessi sui titoli di Stato e sul conto corrente alla cassa	»	25.000 —
Tasse scolastiche	»	500.000 —
Diritti di segreteria (quota netta per la Facoltà)	»	4.000 —
Proventi dal laboratorio	»	100 —
Quota d'affitto del R. Istituto commerciale « Marconi »	»	100.000 —
Quota d'affitto attribuita alla sede della Facoltà	»	80.000 —
Sopratasse d'esame	»	100.000 —
	L.	1.050.600 —

USCITA.

Stipendi e assegni:

Professori di ruolo (4)	L.	127.440 —
Professori incaricati per materie fondamentali (18)	»	90.000 —
Professori incaricati per materie complementari (3)	»	15.000 —
Professori incaricati per le lingue straniere (4)	»	28.000 —
Assistenti effettivi (4)	»	41.000 —
Contributo alle spese di viaggio dei professori	»	2.000 —
Personale di segreteria	»	50.000 —
Personale di biblioteca	»	17.500 —
Personale tecnico al laboratorio di merceologia	»	10.200 —
Personale di servizio	L.	36.000 —
Trattamento di quiescenza (quota a carico della Facoltà)	»	32.000 —
Biblioteca (dotazione)	»	20.000 —
Gabinetti (dotazione)	»	15.000 —
Cassa scolastica	»	45.000 —
Contributo all'Opera universitaria	»	7.000 —
Restituzione di tasse	»	2.000 —
Stampa, affissione e pubblicità	»	10.000 —
Illuminazione, riscaldamento ed acqua	»	25.000 —
Manutenzione dell'immobile	»	20.000 —
Manutenzione ai locali e riparazione al mobilio	»	5.000 —
Cancelleria, posta, telegrafo e telefono	»	12.000 —
Diverse e impreviste	»	20.000 —
Contributo alla Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative	»	10.000 —
Assicurazioni contro gli infortuni, l'incendio ed i furti	»	2.000 —
Quota annua d'ammortizzo per il mutuo al Consiglio dell'economia	»	15.200 —
Quota annua d'ammortizzo per il mutuo al Credito Fondiario	»	79.850,60
Quota annua d'ammortizzo per il mutuo alla Cassa di Risparmio	»	86.719,10
Contributi ad Istituti ed associazioni varie	»	10.000 —
Fondo di riserva	»	17.060 —
Quota d'affitto attribuita alla sede	»	80.000 —
Avanzo presunto	»	16.630,30
Sopratasse d'esame devolute ai professori di ruolo e ai membri delle commissioni esaminatrici	»	100.000 —
	L.	1.050.600 —

Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative.

ENTRATA.

CONTRIBUTI ANNUALI.

Ministero delle corporazioni	L.	30.000 —
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna	»	15.000 —
Cassa di Risparmio di Bologna	»	8.000 —
Facoltà di economia e commercio	»	10.000 —
Tasse scolastiche	»	10.000 —
	L.	73.000 —

USCITA.

Personale direttivo, insegnante ed assistente	L.	48.000 —
Spese di viaggio ai professori e diarie	»	10.000 —
Propine d'esame alle commissioni esaminatrici	»	2.500 —
Retribuzione al personale di segreteria e di servizio	»	4.000 —
Diverse	»	1.000 —
Stampa ed affissione	»	3.000 —
Posta e telegrafo	»	500 —
Fondo di riserva	»	4.000 —
	L.	73.000 —

Istituto superiore di economia e commercio.
Situazione patrimoniale al 6 settembre 1936-XIV.

ATTIVITÀ.

Beni immobili	L.	3.700.000 —
Titoli di Stato (buoni nov. e rend. 5 %)	»	303.096,50
Contanti	»	555.000 —
Materiale didattico e scientifico	»	280.000 —
Somme ancora da riscuotere:		
Tasse scolastiche	»	50.000 —
Quota d'affitto del Regio Istituto commerciale « Marconi »	»	83.334 —
Contributo della Cassa di risparmio	»	15.000 —
Contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa	»	150.000 —
Contributo del Comune	»	25.000 —
Contributo della Provincia	»	25.000 —
Contributo della Federazione degli Industriali	»	5.000 —
Contributo della Banca popolare	»	1.500 —
Contributo del Monte di Bologna	»	3.000 —
	L.	5.195.930,50

PASSIVITÀ.

Residuo mutuo del Consiglio dell'economia corporativa	L.	520.000 —
Residuo mutuo con la Cassa di risparmio	»	1.177.252,36
Residuo mutuo col Credito Fondiario	»	1.156.634,24
Somme ancora da pagare:		
Stipendi al personale	»	60.000 —
Propine d'esame ai membri delle commissioni esaminatrici	»	40.000 —
Sopratasse d'esame ai professori ordinari	»	40.000 —
Biblioteca	»	15.000 —
Gabinetti	»	10.000 —
Stampa, affissione e pubblicità	»	10.000 —
Illuminazione, riscaldamento	»	3.000 —
Manutenzione dei locali	»	2.000 —
Riparazioni	»	3.000 —
Cancelleria, posta e telefono	»	2.000 —
Diverse e impreviste	»	5.000 —
Contributo alla Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative	»	10.000 —
Ammortizzo ed interessi al Consiglio provinciale dell'economia	»	15.200 —
Ammortizzo ed interessi alla Cassa di Risparmio	»	43.359,55
Fondo di riserva 1933-34	»	20.000 —
Fondo di riserva 1934-35	»	30.000 —
Premio per operosità scientifica ad aiuto ed assistenti 1934-35	»	17.632,50
Premio per operosità scientifica ad aiuto ed assistenti per il 1935-36	»	20.000 —
Impreviste	»	5.000 —
	L.	3.205.078,65

Attività	L.	5.195.930,50
Passività	»	3.205.078,65
Patrimonio netto	L.	1.990.851,85

Firmato: Carlo Tiengo - avv. Cesare Colliva - Umberto Turchi - Umberto Mari - Enrico Masetti - Luigi Babina - Giuseppe Fuzzi - Raffaele Boriani - Alessandro Chigi - Mario Betti - Manlio Medici, teste - Gildo Borsari, teste - Ervino Dubsky.

È copia conforme all'originale.

Il consigliere delegato ai contratti:
ERVINO DUBSKY.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 698.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Ordine Basiliano greco-cattolico del SS.mo Salvatore del Monte Libano, in Roma.

N. 698. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale in Roma dell'Ordine Basiliano greco-cattolico del Santissimo Salvatore del Monte Libano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 699.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Riforma, in Cosenza.

N. 699. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Riforma, in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 700.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, in Giovinazzo (Bari).

N. 700. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della SS.ma Trinità, in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 marzo 1937-XV, n. 701.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria Maddalena e S. Teresa del Bambino Gesù, in Cepina di Valdisotto (Sondrio).

N. 701. R. decreto 18 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como, in data 30 novembre 1935, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Maria Maddalena e S. Teresa del Bambino Gesù, in Cepina di Valdisotto (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-1936, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada di Rivalta, che dalla località Masdone in Lesignano Bagni, congiunge la Chiesa di Rivalta; strada comunale per breve tratto che dalla Chiesa di Rivalta si congiunge alla mulattiera detta « Del Fornello » sino all'incrocio colla strada per Monchio in Mulazzano; strada comunale detta « Della Porta » sino alla Chiesa di Mulazzano; strada comunale detta « Di Monte Testone »; strada comunale detta « Del Pozzone »; strada comunale « Degli Argini » dal « Pozzone » di Mulazzano all'incrocio colle strade « Di Tassara » e « Dei Pradazzi »; strada comunale « Degli Argini » dall'incrocio suddetto al Caseificio di Stadirano; strada « Degli Argini » dal Caseificio suddetto alla località « Croce »; strada mulattiera che congiunge la « Croce » al « Masdone »;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1527)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada carreggiabile che dalla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini attraverso il Torrente Termina per casa Caselina sbocca sulla strada Costa di Bazzano a quota 311, da quota 311 lungo il costone di detta quota (Monte Seriola) fino al Torrente Enza;

ad est, tratto del Torrente Enza, in territorio di Parma, dal costone di quota 311 (Monte Seriola) allo sbocco del Rio Varano;

a sud, strada di Bazzano dalla sua congiunzione colla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini fino all'imbocco della strada Bassa dei Borelli, lungo quest'ultima fino a quota 463 nei pressi di Casa Notari. Da quota 463 la retta che per Rio Varano sbocca nel Torrente Enza;

ad ovest, tratto della strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini dal punto in direzione della carreggiabile per Caselina all'imbocco della strada per Bazzano;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Cuneo, della estensione complessiva di ettari 10.679.540, delimitate dai seguenti confini:

1ª *Zona di Saluzzo*, triangolo compreso tra la via Saluzzo-Torino a levante, la via Saluzzo-Pinerolo a ponente, la carreggiata Cagnola-Torrette Basse-Cascinotto-Cascina Ferraris e carreggiata congiungente quest'ultima alla strada Saluzzo-Pinerolo dalla parte di notte. Estensione ettari 450.

2ª *Zona di Borgo S. Dalmazzo-Roccavione-Robilante-Boves*, dal ponte di ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagnia, la strada provinciale Borgo S. Dalmazzo-Boves; corso Regina Margherita di Boves; strada vicinale del Colletto del Moro; strada vicinale del Malandrero (dal Colletto del Moro fino al ponte sul torrente Vermenagnia) e torrente Vermenagnia (alveo escluso) fino al ponte in ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagnia. Estensione ettari 1200.

3ª *Zona di Bra*, Bra (Madonna dei Fiori)-Borgata San Matteo-Tetti Bona-strada vecchia di Pocapaglia-Sanfrè-strada provinciale Sanfrè-Bra (Madonna dei fiori). Estensione ettari 1800.

4ª *Zona di Cherasco e Bra*, dal ponte sul fiume Stura (strada provinciale Bra-Cherasco) fino all'incrocio della ferrovia per Bra, strada fino a Roreto, strada provinciale Bra-Cuneo fino a Bricco Faule, strada comunale di Nozaretto fino al fiume Stura, sponda sinistra dello Stura fino al ponte della provinciale Bra-Cherasco. Estensione ett. 2500.

5ª *Zona di La Morra*, partendo dalla strada provinciale all'altezza di Santa Brigida, lungo detta strada fino all'incrocio colla strada vicinale che porta alla cascina Bianco. Strada suddetta fino alla cascina Sorello. Strada vicinale dalla cascina Sorello all'incrocio della strada Regione Serradenari, e strada verso frazione Berri continuando a destra. Case di Berri sulla strada omonima Fornace S. Brigida. Estensione ettari 1000.

6ª *Zona di Carrù-Piozzo-Farigliano-Clavesana*. Strada provinciale Carrù-Piozzo. Strada comunale Piozzo-Farigliano fino al ponte sul Tanaro. Lato sinistro fiume Tanaro fino al ponte della provinciale Clavesana-Carrù. Strada provinciale dal ponte sul Tanaro Clavesana-Carrù fino all'incrocio colla provinciale Carrù-Piozzo. Estensione ettari 730.540.

7ª *Zona di S. Stefano Belbo e Castiglione Tinella*. Km. 0 della strada provinciale S. Stefano Belbo-Alba (bivio a circa m. 300 dalla stazione ferroviaria di S. Stefano Belbo). Strada provinciale suddetta ai confini della provincia di Alessandria, e seguendo poi i confini stessi sino alla cascina Soria. Strada detta dei Soria sino a 25 metri dal suo sbocco sulla comunale S. Stefano-Moncucco-Castiglione Tinella. Quindi parallelamente alla strada suddetta sino a S. Bovo. Strada comunale S. Bovo-Castiglione Tinella. Strada provinciale Castiglione Tinella per Valdivilla sino alla cascina Pola. Ritano detto delle Rocche (o di Valdivilla) sino al suo sbocco nel Belbo. Casa Bogetto. Strada Piacentini sino alla cascina Crema. Strada carrareccia dalla cascina Crema sino a 25 metri al di là del suo sbocco sulla strada comunale fra la cascina Superga e cascina Monti. Indi parallelamente a detta strada sino alla nuova strada comunale Seirole. Strada nuova Seirole sino al suo sbocco sulla provinciale S. Stefano Belbo-Canelli. Strada provinciale suddetta sino al mulino dell'Annunziata e da questo attraversando il Belbo sino al Km. 0 della strada provinciale S. Stefano Belbo-Alba. Estensione ettari 1000.

8ª *Zona di Cortemilia e Pezzolo V. U.* Partendo da Cortemilia, alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida, e seguendo sempre il corso dell'Uzzone si procede a sud fino al ponte a cavallo della strada provinciale di Pezzolo. Da questo ponte e su questa medesima strada, per circa 300 metri, si arriva all'abitato di Pezzolo Valle Uzzone di dove si sale per il ritano « dei Nai » fino alle abitazioni di Bergolo. Dall'ex paese di Bergolo si segue la strada comunale di Levice fino alla Cappella Gatti, dove si discende per il Rio Borrone fino al fiume Bormida nei pressi di « Case Bergamaschi » e seguendo il corso del Bormida fino alle abitazioni di Cortemilia alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida. Estensione ettari 1059.

9ª *Zona di Bagnolo Piemonte*. Strada Bagnolo-Barge fino all'incontro del confine del comune di Barge; confine di Barge sino all'incontro del torrente Grana; torrente Grana (sponda destra) fino all'incontro con la strada provinciale Bagnolo-Barge succitata. Estensione ettari 940;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione Venatoria provinciale di Cuneo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in alcune zone della provincia di Cuneo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare due donazioni di L. 500.000 ciascuna, disposte rispettivamente dal comm. Giovanni Penna e dalla Cassa di risparmio di Asti.

Con decreto del Ministro per l'interno 15 aprile 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare due donazioni di L. 500.000 ciascuna, disposte rispettivamente dal comm. Giovanni Penna e dalla Cassa di risparmio di Asti.

(1539)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Media dei cambi e dei titoli

del 20 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,91
Francia (Franco)	84,80
Svizzera (Franco)	434,25
Argentina (Peso carta)	5,76
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,22
Danimarca (Corona)	4,1925
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7185
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	359,95
Romania (Lue)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8420
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,15
Id. 3,50 % (1902)	71,20
Id. 3,00 % (Lordo)	53,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,90
Rendita 5 % (1935)	93,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,875
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 31

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	223888	742 —	Belli Bruno e *Giana* di Enrico, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Vicenza. Con usufr. vit. a Peloso Teresa *fu Scaligero* in Belli dom. a Vicenza	Belli Bruno e *Giordana* di Enrico, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Vicenza. Con usufr. vit. a Peloso Teresa *fu Bortolo detto Scaligero* in Belli, dom. a Vicenza.
Id.	170239	21 —	Scribano *Giuseppe* fu Salvatore, minore, sotto la p. p. della madre Sgarlata Rosa-Paola di Carmelo dom. a Ragusa.	Scribano *Giuseppa*, ecc., come contro.
Cert. Credito all'ordine 5 %	2647 2648	805 — 5 —	Martinelli Mario di Telesforo.	Martinelli Mario di Telesforo, *minore, sotto la p. p. del padre.*
Con. 3,50 % (1906)	223004 280560	210 — 70 —	*Rizzo* Gaetano fu Francesco dom. in Salerno.	*Rizzi* Gaetano fu Francesco, dom. in Salerno.
Red. 3,50 %	14743	70 —	*Sansone* Giuseppina fu Giacomo, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).	*Sanzone* Giuseppina fu *Luigi*, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).
Id.	69225	35 —	*Sansone* Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).	*Sanzone* Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).
Cons. 3,50 % (1906)	337499	140 —	Baldi di Serralunga Gabriella moglie di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma.	Baldi di Serralunga Gabriella moglie di *Vagina d'Emarese Giovanni*, dom. in Roma.
Id.	686394	126 —	Baldi di Serralunga Gabriella fu Filippo vedova di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma; vincolata d'usufrutto.	Come sopra; vincolata d'usufrutto.
Id.	755937 755938	1050 — 952 —	Baldi di Serralunga Gabriella fu Filippo ved. di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma.	Come sopra.
Cert. di credito all'ordine 5 %	302	505 —	Ceccuti *Giulio* fu Pasquale dom. in Firenze.	Ceccuti *Giulia* fu Pasquale, dom. in Firenze.
Cons. 3,50 % (1906)	166267	714 —	Pirovano *Camilla* fu Carlo, minore, moglie di *Penati Carlo* di Giuseppe dom. a Monza (Milano), dotale.	Pirovano *Maria-Cleofe-Camilla* fu Carlo, *minore emancipata, sotto la curatela del marito Pennati Gaetano-Filippo-Carlo* di Giuseppe, dom. a Monza (Milano).
Prest. naz. 5 %	24864	130 —	*Mussolin* Annita di Silvio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Lozzo Atestino (Padova), con annotazione.	*Mossolin* Annita, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	632927	388,50	*Bozzalla Corio* Teresa fu Giovanni moglie di Bozzalla Luigi dom. a Torino.	*Corio* Teresa fu Giovanni, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	495419	133 —	Pagani Maria-Luisa e Giorgio-Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani. Con usufr. vit. a favore di *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani.	Pagani Maria-Luisa e Giorgio-Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani. Con usufr. vit. a favore di *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani.
Id.	495420	199,50	Pagani Maria-Luisa fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani.	Pagani Maria-Luisa fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni*, ved. Pagani.
Id.	495421	199,50	Pagani Giorgio-Luigi fu Luigi, minore, sotto la p. p della madre *Linati* Maria *di Luigi*, ved. Pagani.	Pagani Giorgio-Luigi fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani.
Id.	438580	91 —	Pessina Luigi e *Carla* fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Goio Salvina fu Alessandro. Con vincolo d'usufrutto a favore di Goio Salvina fu Alessandro ved. di Pessina Carlo.	Pessina Luigi e *Piera-Carla*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	153602	192,50	Oggioni *Leopoldo* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Iorion *Adele-Ida* di Enrico, dom. in Milano.	Oggioni *Leopolda* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Iorion *Ida* di Enrico, dom. in Milano.
Rendita 5 % (1935)	115449	255 —	Nolli Maria fu Attilio, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115450	525 —	Nolli Ines fu Attilio, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115451	525 —	Nolli Edvige fu Benedetto, dom. a Cagliari.	Come contro.
Id.	115452	525 —	Nolli Esterina fu Annibale, dom. a Cremona	Come contro.
Id.	115500	660 —	Nolli Francesco fu Attilio, dom. in Almeneda (Cremona).	Come contro.
Id.	115501	660 —	Nolli Torquato fu Benedetto, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115502	660 —	Nolli Mario fu Benedetto, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115503	660 —	Nolli Francesco fu Benedetto, dom. in Vescovato (Cremona).	Come contro.
Id.	115504	525 —	Nolli Francesca fu Annibale, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115505	525 —	Piva Francesco fu Antonio, dom. in Palvareto (Cremona).	Come contro.
Id.	115506	1055 —	Piva Renzo fu Antonio, dom. in Palvareto (Cremona).	Come contro.
			Tutte con usufrutto vit. a Campiani *Norina* fu Raimondo, dom. in Cremona.	Tutte con usufr. vit. a Campiani *Onorina* fu Raimondo, dom. in Cremona.
Cons. 3,50 % (1906)	811438	1001 —	Gallo Margherita fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Palermo.	Gallo Margherita fu Giuseppe, ***vedova di Merlo Giovanni***, dom. a Palermo.
Id.	267371	2100 —	Levi *De Veali* Matilde-Rosa fu Elia Bonajut ved. *De Benedetti* ing. Abramo, dom. in Torino.	Levi *Deveali* Matilde fu Elia ved. ***Debenedetti*** ing. Abramo, dom. in Torino.
Red. 3,50 %	328297	350 —	Togliatti *Marianna* fu *Battista*, nubile, dom. a Barone Canavese (Torino).	Togliatti *Maria-Anna-Angela* fu *Giovanni*, nubile, dom. a Barone Canavese (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	821605	350 —	*Castallano* Clementina fu Vito, dom. a New York (U. S. A.).	*Castellano* Clementina fu Vito, dom. a New York (S. U. A.).
Red. 3,50 %	192473	157,50	Castelli Carmela fu *Pasquale*, minore, sotto la p. p. della madre Pivani Grazia di Vincenzo, dom. a S. Vincenzo al Volturno (Campobasso).	Castelli Carmela fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	584470 703959	35 — 35 —	*De Rita* Carlantonio di Giuseppe, dom. in Avellino. Annotata d'ipoteca cauzionale.	*Di Rito* Carlantonio, ecc., come contro.
Id.	713148	105 —	*De Rita* Carlantonio fu Giuseppe, dom. in Resina (Napoli). Annotata d'ipoteca cauzionale.	*Di Rito* Carlantonio, ecc., come contro.
Con. 5 %	150430	465 —	Bertocchini Cesira, moglie di Morelli Ezio, *Berta*, moglie di Lucente Vincenzo ed Emma, moglie di Casini Gino di Alessandro, domiciliate in Livorno, pro indiviso, con usufr. vit. a favore di Andreuccetti Zemira fu Vincenzo, moglie di Bertocchini Alessandro, dom. a Livorno.	Bertocchini Cesira, moglie di Morelli Ezio, *Alberta*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	25833	1000 —	*Ramasco* Tommaso-Giorgio fu Antonio, dom. in Andorno (Novara).	*Ramasco Vittor* Tommaso-Giorgio fu Antonio, dom. in Andorno (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	224704	420 —	Pozzi *Ines* di Giuseppe, moglie di Fortunato Rossi, dom. in Milano. Vincolata per dote col patto di riversibilità.	Pozzi *Iesse-Maria-Vittoria*, ecc., come contro.
Id.	603360	70 —	Faranda *Teresa* e *Vittoria* fu Giuseppe, minori, sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, dom. a Falcone (Messina).	Faranda *Maria Teresa* e *Maria Vittoria*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	628123	63 —	Faranda *Vittoria* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, dom. ad Olivarella (Messina).	Faranda *Maria-Vittoria*, ecc., come contro.
Id.	143035 150091 185178	175 — 77 — 175 —	*Retenna* Pietro fu Martino, dom. in Susa (Torino).	*Retenna* Pietro fu Martino, dom. in Susa (Torino).
Red. 3,50 %	63599	203 —	*Masoli Giannina* fu Arturo, minore, sotto la p. p. della madre Corti Agnese fu Luigi vedova *Masoli*, dom. a Monza (Milano).	*Masolo Giannina-Enrichetta* fu Arturo, minore, sotto la p. p. della madre Corti Agnese fu Luigi vedova *Masolo*, dom. a Monza (Milano).
Id.	181033	35 —	*Vivanni* Girolama fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre *Chiaccherini* Santa fu Francesco ved. Vivani Antonio, dom. a Loreto (Ancona).	*Vivani* Girolama fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre *Chiacchierini* Santa fu Francesco vedova Vivani Antonio, dom. a Loreto (Ancona).
Id. Id. Id. Cons. 3,50 %	139864 162958 164019 469771	619,50 350 — 1123,50 14 —	Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Di Thiene Annibale, dom. a Vicenza Con vincolo dotale.	Dondi *Orologio Maria-Matilde*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	141548	595 —	Giacoma *Armando* di Giuseppe, dom. a Cintano Canavese (Torino).	Giacoma *Antonio-Armando* di Giuseppe, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. a Cintano Canavese (Torino).
Id.	77253	350 —	Crociati Bruno, Renzo e *Nello* fu Michele, minori, sotto la p. p. della madre Carlin Maria fu Celeste ved. di Crociati Michele, dom. a Longarone (Belluno).	Crociati Bruno, Renzo ed *Ezio-Nello* fu Michele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	020250	700 —	*Panè* Felice fu Domenico, dom. a Roma, con usufrutto vit. a De Santis Gemma di Giuseppe, nubile, dom. in Roma.	*Panier* Felice fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	504767	910 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1187)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Mère des Rives » (Aosta).

Con R. decreto 8 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, al registro n. 7, foglio n. 14, il Consorzio irriguo « Mère des Rives », con sede nel comune di Aosta, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1540)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Congregazione di Muzza » (Milano).

Con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1937-XV, n. 2657, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario, denominato « Congregazione di Muzza », con sede in Lodi (provincia di Milano).

(1541)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Saderno » (Trento).

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1937-XV, n. 2460, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Saderno », con sede in comune di Livo, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, tenutasi il 6 dicembre 1936.

(1591)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale del Borgo » (Aosta).

Con R. decreto 8 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, al registro n. 7, foglio n. 24, il Consorzio delle acque del Canale del Borgo, con sede nel comune di Chatillon, in provincia di Aosta, è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1589)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro bresciano « Mella e Chiese ».

Con decreto Ministeriale in data 29 aprile 1937-XV, n. 2452, è stata approvata la modifica dell'art 8 dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro bresciano fra il Mella e il Chiese, con sede in Brescia.

(1542)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino meridionale di Massaciuccoli (Pisa).

Con decreto 30 aprile 1937-XV, n. 1272, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato approvato, con modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica del bacino meridionale del lago e delle paludi di Massaciuccoli, in provincia di Pisa.

(1543)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Cornaggia » (Novara).

Con R. decreto 8 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, al registro n. 7, foglio n. 12, il Consorzio irriguo Cornaggia, con sede nel comune di Briona, in provincia di Novara, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1588)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Dispensa dal servizio.

Con provvedimento in data 12 aprile 1937-XV, la professoressa Celeste Ausenda, appartenente ai ruoli degli insegnanti dei Regi istituti tecnici quale titolare di una delle cattedre di materie letterarie del Regio Istituto tecnico commerciale « Tartaglia » di Brescia, è stata sottoposta a procedimento per la dispensa dal servizio, a norma dell'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 17 marzo 1927, n. 486.

Non essendo nota l'attuale residenza della predetta insegnante, l'atto di accusa è stato inviato in copia al podestà di Treviglio e a quello di Cremona.

(1554)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visti i propri decreti 12 novembre 1936, n. 60866, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 5 dicembre 1936 e sul Bollettino della Regia prefettura di Palermo n. 11 del 30 novembre 1936, riguardanti l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario comunale e consorziale vacanti al 30 aprile 1935 e la dichiarazione dei vincitori del concorso relativo, bandito, per soli titoli, il 30 giugno 1935;

Visto che il dott. Cattaneo Gaetano ha fatto conoscere di non accettare il posto della condotta consorziale di S. Giuseppe Jato-S. Cipirello, del quale venne dichiarato vincitore, come risulta da analoga comunicazione del podestà di S. Giuseppe Jato,

Visto che il concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente il dott. Cattaneo nella graduatoria e che ha chiesto la sede di S. Giuseppe, in ordine di preferenza, è il dott. Davì Giovanni, già dichiarato vincitore della condotta di Caccamo;

Considerato che il dott. Davì, interpellato, ha dichiarato di accettare la sede di S. Giuseppe lasciando, così, libera quella di Caccamo;

Considerato che il concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente il dott. Davì nella graduatoria e che ha chiesto la sede di Caccamo, è il dott. Luongo Leonardo, a sua volta vincitore del posto della condotta consorziale di Chiusa Sclafani-Giuliana, e che questi, interpellato, ha accettato la sede di Caccamo, lasciando libera quella di Chiusa Sclafani;

Considerato che il concorrente idoneo che segue e che ha chiesto la sede di Chiusa Sclafani, è il dott. Carnicelli Vincenzo, il quale, interpellato, ha dichiarato di accettare quest'ultima condotta;

Visto l'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti 12 novembre 1936, n. 60866, sopracitati, i seguenti candidati, dichiarati idonei, sono designati per la nomina nella condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1. Dott. Davì Giovanni di Giovanni: condotta consorziale di S. Giuseppe Jato-S. Cipirello;
2. Dott. Carnicelli Vincenzo di Luigi: condotta consorziale di Chiusa Sclafani-Giuliana;
3. Dott. Luongo Leonardo fu Francesco: condotta comunale di Caccamo.

Palermo, addì 11 maggio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(1527)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. — SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.